



normativa

FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E SOLIDARIETA': LE ISTRUZIONI DELL' INPS PER I CONGUAGLI (CIRCOLARE INPS N.170/2017)

Con la circolare n. 170/2017, l'Inps ha illustrato le regole per il conguaglio delle prestazioni e degli interventi formativi e il pagamento della contribuzione addizionale. In particolare, sono fornite le indicazioni tecniche per la compilazione dell'UniEmens, sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fis e ai Fondi di solidarietà del credito cooperativo, del trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, Solimare, del Gruppo Poste italiane e delle imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del credito cooperativo, del credito, delle imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste italiane.

Per i suddetti Fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale di cui ai messaggi nn. 4885/2016, 7636/2015, 209/2017 e 1324/2017.

Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.

I Fondi hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Le prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi (assegno ordinario e assegno di solidarietà) seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni salariali ordinarie, perciò sono rimborsate dall'Inps o conguagliate dal datore di lavoro medesimo. Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo di solidarietà, l'assegno ai lavoratori e, dopo la necessaria autorizzazione, potrà a conguaglio il suo credito all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei 6 mesi coincide con la data di notifica dell'autorizzazione rilasciata dall'Inps. La misura della prestazione è pari all'integrazione salariale ordinaria ed è soggetta, ove previsto dai decreti istitutivi dei Fondi, alle disposizioni di cui all'articolo 26 L. 41/1986. La riduzione non trova applicazione per il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige.

Per tutto quanto non indicato nella circolare, in particolar modo per i concetti di unità produttiva, termini del conguaglio, modalità di calcolo del contributo addizionale, il rinvio è alle disposizioni delle circolari n. 9/2017 e n. 56/2017 e del messaggio n. 1444/2017.



I Fondi possono inoltre contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale: per questa tipologia di prestazioni non vige il termine semestrale.

Contributo addizionale

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è tenuto al versamento di un contributo addizionale. Per il Fis ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione addizionale è stabilita dalla legge nella misura del 4% della retribuzione persa, mentre per il Fondo Trentino la contribuzione addizionale è pari al 4% della retribuzione persa, elevato all'8% per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile. Per gli altri Fondi la contribuzione addizionale è pari all'1,5% della retribuzione persa.

Il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigore del provvedimento che legittima l'accesso alla prestazione, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. A partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione, l'azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Nell'ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l'evento di assegno ordinario o di solidarietà, l'azienda è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel mese successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione.

Per le prestazioni dei Fondi di solidarietà non sono previsti casi di esclusione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, tranne i casi di eventi oggettivamente non evitabili.

Per le modalità di quantificazione del contributo addizionale il rinvio è alle indicazioni fornite al paragrafo 5.6 della circolare n. 9/2017.

Domande ed esposizione dell'evento

Per tutte le istanze di integrazione relative a Fis, Fondo di solidarietà del settore del credito cooperativo, Fondo di solidarietà del settore trasporto pubblico, Fondo di solidarietà del Trentino, Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige, Fondo Solimare, Fondo Gruppo Poste italiane e Fondo imprese assicuratrici e società di assistenza, presentate a partire dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri



alfanumerici) prelevato in servizio web o generato, con modalità analoghe alla Cig straordinaria, dall'apposita funzione "Gestione ticket" presente sui servizi delle aziende e consulenti, nel menù della funzione "CIG – Fondi di Solidarietà".

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano gli eventi di riduzione/sospensione tutelati dai fondi;
- gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno);
- l'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi;
- nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), assegnato dall'apposita applicazione o prelevato in servizio web, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato), sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione (tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria);
- parallelamente anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

La circolare fornisce i codici che identificano gli eventi tutelati da Fis, Fondo credito cooperativo, Fondo trasporto pubblico, Fondo Trentino, Fondo Bolzano-Alto Adige, Fondo Solimare, Fondo Poste e Fondo assicurativi.

Per i periodi di erogazione dell'assegno verrà accreditata sul conto assicurativo del lavoratore la contribuzione correlata.

Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario– assegno di solidarietà

È stato introdotto, a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata>, il nuovo elemento <FondoSol>, per l'esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno di solidarietà che è stata autorizzata. In particolare:

- nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla struttura Inps competente;
- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo (sono stati istituiti nuovi codici causale riportati nella circolare);
- negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell'importo



posto a conguaglio ed il relativo importo (sono stati istituiti nuovi codici causale riportati nella circolare).

In caso di cessazione di attività l'azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi

Per tutte le istanze di finanziamento di programma formativo presentate a partire dal 1° gennaio 2018, le aziende richiedenti o i loro consulenti/intermediari, dovranno associare alla domanda un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato dall'apposita funzione. Tale codice permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri fondi e non deve essere utilizzato per l'esposizione degli eventi su UniEmens.

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, l'Inps rilascia un'autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell'azienda.

I datori di lavoro valorizzeranno nell'elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla struttura Inps, nell'elemento <CongFSolCausaleACredito> il nuovo codice causale "L110", avente il significato di "Recupero formazione Fondi di solidarietà"; e nell'elemento <CongFSollImportoACredito> l'importo posto a conguaglio.

Per effetto del nuovo quadro operativo, l'elemento <RecuperoPrestFondiSol> di <DenunciaAziendale> potrà essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti gennaio 2018.

Si intendono, pertanto, modificate le istruzioni fornite con le circolari n. 119/2016 (settore credito cooperativo); n. 205/2016 (società del Gruppo Poste italiane); n. 213/2016 (settore credito); n. 25/2017 (imprese assicuratrici e società di assistenza).

Brescia, 18 dicembre 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it